

Codice DB0805

D.D. 28 ottobre 2014, n. 581

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006 n.152 Parte II, Titolo I - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 Comune di Mottalciata (BI) - Revisione del PRGC L.R. n. 56/1977 e s.m.i. - Pratica n. B40060

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il processo di VAS è iniziato con la Fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale; il Comune di Mottalciata, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008, ha predisposto e adottato con DCC n. 18 del 19.07.2012 (rettificata con DCC n. 24 del 04.08.2012) il Documento Tecnico Preliminare per l'espletamento del processo di Valutazione Ambientale Strategica. Tale documento è stato trasmesso con nota prot. n. 3213/MB DEL 06.10.2012, pervenuta il 15.10.2012.

L'Organo tecnico regionale per la VAS ha inviato il proprio contributo per la Fase di Specificazione con nota prot. n. 40370/DB08.05 in data 14.12.2012.

Il Comune di Mottalciata ha adottato il Piano nella versione preliminare con D.C.C. 16 del 23.07.2013 e ha acquisito i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, formulati da: Provincia di Biella (verbale del Commissario Straordinario n.112 del 24.10.2013), Arpa Piemonte (prot. n. 99035 del 31.10.2013), ASL 12 (prot.n.22030 del 08.10.2013).

Il progetto definitivo di Piano, è stato adottato con DCC n. 47 del 28.12.2013 e successivamente il Comune, con nota prot. n. 1252 del 16.04.2014 pervenuta in data 24.04.2014, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, che ha convocato un incontro per la verifica congiunta della documentazione ricevuta, che si è svolto in data 25.02.2014, presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia.

La pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Organizzazione procedurale e operativa e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta procedibile per l'istruttoria in data 06.05.2014.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, tenuta a esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale e al fine di garantire un esaustivo confronto sui temi ambientali e sui contenuti del piano, con nota prot. 19019/DB0805 del 11.07.2014, ha

convocato una riunione OTR per la VAS in data 23.07.2014 alla quale hanno partecipato il Comune di Mottalciata e le Direzioni Ambiente e Agricoltura e il Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione delle Province di Biella e Vercelli della Direzione Programmazione Strategica.

L'OTR per la VAS con nota prot. n. 21004/DB 0805 del 04.08.2014 ha esteso la consultazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e per i Beni architettonici e paesaggistici del Piemonte.

Ai fini dell'espressione del parere motivato la Relazione dell'Organo Tecnico regionale allegata alla presente determinazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (nota prot. n. 9816/DB10.02 del 25.07.2014, pervenuta in data 28.07.2014), elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati che ricomprende il parere rilasciato dal Settore Aree Naturali Protette in merito ai possibili effetti sulla Riserva naturale delle Baragge, della Direzione Agricoltura (nota prot.n.13376/DB11.21 del 04.08.2014, pervenuta il 04.08.2014) e della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie (nota prot.n. 7443 del 27.08.2014).

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità proponente debba apportare modifiche e/o integrazioni al Piano;

Ritenuto necessario che l'Autorità proponente faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

Per le motivazioni di cui alla premessa

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito

all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;

3. di trasmettere al Comune di Mottalciata e al Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione delle Province di Biella e Vercelli copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano;
6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS
Margherita Bianco

Allegato



Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzioneB08@regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi
valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it

Allegato

Prot.int.119/DB08.05 del 24.10.2014
Rif. nota Direzione del 06.05.2014, prot. n. 11824
Classificazione:11.90.PROVBI.65/2014.A.2

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di VALUTAZIONE
Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, Parte II - DGR 9.06.2008 n.12- 8931
Comune di Mottalciata (BI) – Revisione del PRGC
L.R. n. 56/77 e s.m.i. - Pratica n. B40060

**Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del
PARERE MOTIVATO.**

1. Premessa

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Revisione del PRGC del Comune di Mottalciata.

La Regione, in quanto Amministrazione competente all'approvazione del Piano, svolge le sue funzioni di Autorità preposta alla VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale; il Comune di Mottalciata, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008, ha predisposto e adottato con DCC n. 18 del 19.07.2012 (rettificata con DCC n. 24 del 04.08.2012) il Documento Tecnico Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica. Tale documento è stato trasmesso con nota prot. n. 3213/MB del 06.10.2012, pervenuta il 15.10.2012.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS ha inviato il proprio contributo per la Fase di Specificazione con nota prot. n. 40370/DB08.05 in data 14.12.2012.

Il Comune di Mottalciata ha adottato il Piano nella versione preliminare con D.C.C. 16 del 23.07.2013 e ha acquisito i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, formulati da: Provincia di Biella (verbale del Commissario Straordinario n.112 del 24.10.2013), Arpa Piemonte (prot. n. 99035 del 31.10.2013), ASL 12 (prot.n.22030 del 08.10.2013).

Il progetto definitivo di Piano è stato adottato con DCC n. 47 del 28.12.2013 e successivamente il Comune, con nota prot. n. 1252 del 16.04.2014 pervenuta in data 24.04.2014, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, che ha convocato un incontro per la verifica congiunta della documentazione ricevuta, che si è svolto in data 25.02.2014 presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia.

La pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Organizzazione procedurale e operativa e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta procedibile per l'istruttoria in data 06.05.2014.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, tenuta a esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale e al fine di garantire un esaustivo confronto sui temi ambientali e sui contenuti del Piano, con nota prot. 19019/DB0805 del 11.07.2014, ha convocato una riunione dell'OTR per la VAS in data 23.07.2014 alla quale hanno partecipato il Comune di Mottalciata e le Direzioni Ambiente e Agricoltura e il Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione delle Province di Biella e Vercelli della Direzione Programmazione Strategica.

L'OTR per la VAS con nota prot. n. 21004/DB0805 del 04.08.2014 ha esteso la consultazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e per i Beni architettonici e paesaggistici del Piemonte.

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (nota prot. n. 9816/DB10.02 del 25.07.2014, pervenuta in data 28.07.2014), elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati che ricomprende il parere rilasciato dal Settore Aree Naturali Protette in merito ai possibili effetti sulla Riserva naturale delle Baragge, della Direzione Agricoltura (nota prot. n. 13376/DB11.21 del 04.08.2014, pervenuta il 04.08.2014) e della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie (nota prot.n. 7443 del 27.08.2014).

2. Sintesi delle azioni di Piano con effetti ambientali significativi

Il territorio comunale è stato suddiviso in 2 ambiti territoriali omogenei, il Settore Collinare e il Settore terrazzato posto al piede del versante collinare ed entro il fondovalle del torrente Cervo.

Di seguito vengono riportate le azioni di Piano (suddivise per ciascun ambito territoriale) che potrebbero avere effetti rilevanti, sia positivi che negativi, in relazione alle componenti ambientali analizzate nei successivi paragrafi:

- Ambito n. 1 - Settore Collinare:
 - 1. Tutela paesaggistica generalizzata dell'ambito nella sua interezza per quanto riguarda il contesto della Baraggia (boschi, aree a prato-pascolo e brughiera) attraverso l'esclusione della possibilità di realizzare nuovi insediamenti e la previsione di compensazioni di tipo ambientale legate al mantenimento della biodiversità. Tutela e manutenzione del sistema di ambiti agricoli di tipico valore paesaggistico attraverso i

seguenti meccanismi:

- legare gli interventi sui fabbricati in zona agricola e in ambito urbanizzato al mantenimento della naturalità dei luoghi ed alla riqualificazione paesaggistica;
 - definizione di specifiche forme di compensazione legate alla riqualificazione paesaggistica, introducendo il principio del trasferimento di volumetria nell'ambito del contesto urbanizzato e urbanizzando.
2. Riconoscimento dell'importanza dei corsi d'acqua nel contesto della Rete Ecologica Provinciale, attraverso l'individuazione di corridoi ecologici a livello locale.
 3. Riconoscimento delle emergenze presenti sul territorio, in un'ottica particolarmente attenta al contesto sociale, architettonico e ambientale in cui sono inseriti, con individuazione puntuale di tali beni e specifiche prescrizioni normative.
 4. Incentivazione degli interventi di riqualificazione del tessuto urbanistico e edilizio dei Nuclei storici minori.
 5. Contenimento delle previsioni di nuove aree di completamento o nuova edificazione residenziale in ambiti urbanizzati e ricompresi o contigui a contesti edificati.
 6. Previsione di puntuali prescrizioni per l'inserimento paesaggistico dei nuovi interventi, per il contenimento delle superfici impermeabilizzate, per il recupero delle acque meteoriche, per l'uso di tecnologie e materiali finalizzati al risparmio energetico e d alla sostenibilità.
 7. Integrazione, in un disegno coerente ai fini della fruibilità, delle aree verdi urbane di interesse paesaggistico, di quelle soggette ad uso pubblico e del sistema dei percorsi ciclo pedonali.
 8. Localizzazione di aree per servizi pubblici in ambiti strategici e facilitazione alla loro acquisizione attraverso nuovi meccanismi perequativi.
 9. Miglioramento delle modalità di realizzazione di parcheggi attraverso l'indicazione di prescrizioni normative.
- Ambito n.2 - Settore terrazzato posto al piede del versante collinare ed entro al fondovalle del torrente Cervo:
 1. Tutela e manutenzione del sistema di ambiti agricoli di tipico valore paesaggistico attraverso i seguenti meccanismi:
 - legare gli interventi sui fabbricati in zona agricola e in ambito urbanizzato al mantenimento della naturalità dei luoghi ed alla riqualificazione paesaggistica;
 - definizione di specifiche forme di compensazione legate alla riqualificazione paesaggistica, introducendo il principio del trasferimento di volumetria nell'ambito del contesto urbanizzato e urbanizzando
 2. Indirizzare, negli ambiti agricoli, gli interventi di recupero architettonico con o senza cambio di destinazione d'uso, verso tipologie correttamente inserite nel contesto e con opportuni elementi di mitigazione e integrazione ambientale-paesaggistica, legati al mantenimento della naturalità dei luoghi.
 3. Riconoscimento dell'importanza dei corsi d'acqua nel contesto della Rete Ecologica Provinciale, attraverso l'individuazione di corridoi ecologici a livello locale.
 4. Riconoscimento delle emergenze presenti sul territorio, in un'ottica particolarmente attenta al contesto sociale, architettonico e ambientale in cui sono inseriti, con individuazione puntuale di tali beni e specifiche prescrizioni normative.
 5. Incentivazione degli interventi di riqualificazione del tessuto urbanistico e edilizio del Contesto Storico del Capoluogo e dei Nuclei minori.
 6. Contenimento delle previsioni di nuove aree di completamento o nuova edificazione residenziale in ambiti urbanizzati e ricompresi o contigui a contesti edificati.
 7. Previsione di puntuali prescrizioni per l'inserimento paesaggistico dei nuovi interventi, per il contenimento delle superfici impermeabilizzate, per il recupero delle acque meteoriche, per l'uso di tecnologie e materiali finalizzati al risparmio energetico e d alla sostenibilità.
 8. Integrazione, in un disegno coerente ai fini della fruibilità, delle aree verdi urbane di interesse paesaggistico, di quelle soggette ad uso pubblico e del sistema dei percorsi ciclo

pedonali.

9. Localizzazione di aree per servizi pubblici in ambiti strategici e facilitazione alla loro acquisizione attraverso nuovi meccanismi perequativi.

10. Miglioramento delle modalità di realizzazione di parcheggi attraverso l'indicazione di prescrizioni normative.

3. Aspetti generali e metodologici

3.1 Corrispondenza con all. VI del D.Lgs 152/2006

In considerazione dell'adozione della Revisione del Piano, si sottolinea che il Rapporto Ambientale (nel seguito RA), così come predisposto dall'Autorità proponente, risulta parzialmente conforme rispetto a quanto previsto dall'All. VI del D.lgs. 152/2006 e della DGR n. 12-8931 del 09.06.2008.

3.2 Valutazione alternative

Il RA, per quanto riguarda le alternative, si limita a proporre la Revisione del Piano come alternativa al PRG vigente. Tale impostazione non consente di valutare il processo che ha portato all'attuale progetto di pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle opzioni scartate e per le quali sarebbe stato necessario fornire adeguata motivazione.

4. Analisi delle azioni di Piano e Valutazione degli effetti ambientali

Si riportano di seguito alcune considerazioni sulle diverse componenti ambientali che necessitano di maggiore approfondimento, in particolare rispetto agli impatti conseguenti all'attuazione delle previsioni di Piano ed alle relative misure di mitigazione e compensazione ambientale individuate.

4.1 Risorse idriche

Si sottolinea che la D.C.R. n. 287 – 20269 del 17 giugno 2003 e i regolamenti regionali 9/R 2002 e 12/R 2007, individuano, su tutto il territorio regionale piemontese le aree vulnerabili da nitrati e da fitosanitari. Come già evidenziato in fase di scoping, parte del territorio comunale è individuato come zona vulnerabile ai fitosanitari di origine agricola (ZVF) ai sensi della D.C.R. n. 287-20269 del 17 giugno 2003. Tale criticità deve essere valutata nelle successive fasi di pianificazione, facendo riferimento alla Deliberazione del Consiglio Regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269 "Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari". Inoltre, dovrà essere verificata la compatibilità con il PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, GU del 12/2/2014) sia delle aree di nuovo insediamento sia dell'attuale utilizzo di prodotti fitosanitari nell'intero territorio comunale; è necessario far riferimento con quanto previsto in generale al cap. A.5 del suddetto PAN e in particolare al cap. A.5.6 relativamente alle misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili per la gestione del verde urbano. A tal proposito si ricorda che il PAN è volto non solo alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, ma anche della salute pubblica.

Per quanto riguarda l'area D4.2 destinata agli sport equestri, si ricorda che in caso siano svolte, sia nella suddetta area, sia in generale nelle aree agricole azioni riconducibili ad attività zootecnica, è necessario che le NTA prevedano idonee misure per il trattamento e smaltimento dei reflui zootecnici, in conformità con quanto previsto dal Regolamento n. 10/R 2007 e s.m.i. del 29.10.2007 - *Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*.

Si rileva inoltre che l'area residenziale n. 15 risulta contigua ad un canale e, pertanto, considerando i potenziali effetti ambientali diretti o indiretti sul reticolo idrografico superficiale, è necessario valutare l'effettiva esigenza di tale previsioni, e in caso venga confermata, è necessario prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione

ambientale volte a limitare gli impatti sul reticolo idrografico superficiale.

Relativamente alle acque sotterranee, dai dati del Sistema Informativo Regionale Risorse Idriche risulta che parte del territorio comunale ricade nella classe di soggiacenza compresa tra 0 e 5 metri. A tal proposito si ricorda che ai sensi della Circolare 7/LAP, la Carta Geoidrologica, che fornisce anche informazioni circa le caratteristiche idrogeologiche della falda idrica libera, deve essere integrata con informazioni circa le caratteristiche idrauliche principali della falda idrica libera, ottenute con numero sufficiente di punti di misura in modo da caratterizzare adeguatamente l'area oggetto di verifica. La piezometria deve quindi contenere, oltre alle linee **isopieze** con equidistanza possibilmente non superiore al metro, l'ubicazione dei punti di misura accanto ai quali devono essere riportate:

- profondità del pozzo;
- soggiacenza della superficie piezometrica;
- quota assoluta della superficie piezometrica.

In merito alla direzione di deflusso deve essere riportata la componente prevalente. Conseguentemente alle risultanze delle indagini sopra descritte è necessario valutare l'opportunità di definire nelle NTA eventuali limitazioni o modalità costruttive finalizzate a mitigare gli effetti della circolazione delle acque sotterranee.

Per quanto riguarda le fasce di rispetto delle captazioni idropotabili si ricorda che le aree di salvaguardia (art. 25 del PTA), devono essere ridefinite ai sensi del regolamento regionale n. 15/R del 2006 in materia di acque destinate al consumo umano e, pertanto le NTA devono essere integrate con la suddetta normativa. Per le captazioni esistenti in attesa di ridefinizione, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico ai sensi della normativa statale e, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.

In merito agli impianti di depurazione, inoltre, dovrà essere assicurata la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata a tali impianti secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 31 del Piano di Tutela delle Acque. In particolare dovrà essere verificata la congruenza della **previsione residenziale n. 3** in quanto, dalle cartografie di Piano (tav. PR.1A), risulta interferente con la fascia di rispetto dell'adiacente impianto di depurazione.

Considerata la possibilità di realizzare piscine (**art. n. 56 delle NTA – specifiche per il lotto B2.1**) si fa presente che per una tale previsione gli scarichi di acque reflue provenienti da piscine ad uso privato o ad uso collettivo (cioè collegate ad un edificio privato accessibile al pubblico quali alberghi, *bed and breakfast*, agroturismi o campeggi) sono assoggettati ad autorizzazione da parte del Comune. L'autorizzazione dovrebbe essere prevista nei casi in cui non sia possibile collegare lo scarico alla pubblica fognatura, cioè quando il punto di scarico dista più di 100 metri dalla fognatura. Va tenuto conto, infatti, che lo scarico delle acque reflue provocato dagli interventi di ricambio dell'acqua della piscina, dal sistema di troppo pieno presente presso la piscina, dalle operazioni di controlavaggio dei filtri o dallo svuotamento completo della piscina, può provocare inquinamento del terreno e soprattutto delle acque superficiali e della eventuale sottostante falda. A riguardo si faccia riferimento alla seguente normativa:

- D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
- L.R. 13/1990 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili";
- L.R. 6/2003 "Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)".

Si deve inoltre verificare, sulla scorta dei consumi propri delle piscine e del loro numero, se il sistema acquedottistico locale, privato e pubblico, risulta essere in grado di soddisfare le ulteriori richieste idriche derivanti dalla realizzazione di piscine.

4.2 Suolo

Per quanto riguarda le aree residenziali si evidenzia che permangono criticità rispetto **all'area n. 15** che risulta non contigua all'edificato esistente dando adito a fenomeni di sfrangiamento verso aree libere. Inoltre **si segnalano delle aree riconfermate rispetto allo strumento urbanistico vigente, le aree n. 3 e 13** determinano lo sfrangiamento verso aree libere e **l'area n. 16**, seppure ridotta con la presente Revisione, presenta un'estensione troppo elevata rispetto alle effettive potenzialità di sviluppo residenziale.

Viste tali criticità dovrà quindi essere valutata con attenzione l'effettiva esigenza delle suddette aree residenziali, in considerazione sia dell'attuale trend demografico del Comune, che risulta sostanzialmente stabile, sia della presenza di aree residenziali previste dallo Strumento urbanistico vigente e non ancora attuate, al fine di non determinare un sovradimensionamento del Piano ed evitare l'eventuale esternalizzazione, in ambiti territoriali sia interni che esterni al Comune, di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio abitativo.

Per quanto riguarda **l'area D.5**, destinata a nuovi insediamenti per il tempo libero e la ricreazione, si segnala la sua criticità in quanto, sulla base delle possibilità di trasformazione previste **dall'art. 63 delle NTA** e sull'ipotesi di sviluppo presentata nel RA, andrà a determinare una forte riduzione di suolo e la formazione di un *continuum* edificato lungo la viabilità esistente; pertanto, tale previsione dovrebbe essere valutata in funzione di specifiche manifestazioni d'interesse che ne giustificano la previsione. Nel caso l'area fosse confermata è necessario specificare maggiormente le possibilità di sviluppo attraverso una ridefinizione dell'art. 63 delle NTA, limitando possibilmente le trasformazioni determinanti consumo di suolo, privilegiando la creazione di aree a verde e individuando misure di compensazione ambientale volte all'implementazione della rete ecologica.

4.3 Aree protette e Rete Natura 2000

Il territorio del Comune di Mottalciata è interessato dall'area protetta a gestione regionale "Riserva naturale delle Baragge", così come ridefinita dalla l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"; il territorio comunale confina inoltre a nord-ovest con il SIC IT 1130003 "Baraggia di Candelo e Verrone", individuato nell'ambito della Rete Natura 2000.

In fase di specificazione era stato richiesto di verificare la compatibilità delle previsioni della variante rispetto alle finalità ed alle norme di tutela della Riserva naturale, indicate agli artt. 7 e 8 della citata l.r. 19/2009, nell'ambito dell'analisi di coerenza esterna del RA. Era stato inoltre richiesto di verificare le possibili interferenze con il SIC IT 1130003 "Baraggia di Candelo e Verrone", confinante con il territorio comunale di Mottalciata.

Era stato segnalato che il biotopo "Baraggia di Benna – Massazza" non è individuato come SIC e pertanto non fa parte di Rete Natura 2000.

Erano stati forniti inoltre i riferimenti normativi aggiornati, da citare nel RA e nelle Norme di Attuazione della Revisione di Piano.

Si era richiesto infine di inserire, nelle Norme di Attuazione della Variante, una disposizione che preveda l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti degli interventi suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC.

Dall'esame del RA e delle NTA risulta che si è tenuto conto solo in minima parte delle indicazioni fornite in fase di specificazione; in particolare la normativa di riferimento in materia di aree protette e di Valutazione d'Incidenza citata nei documenti di piano risulta superata.

Nel capitolo dedicato alla Valutazione d'Incidenza è precisato tuttavia che *"le aree oggetto delle principali nuove previsioni insediative di tipo residenziale sono localizzate a notevole distanza dai confini del SIC sito al confine nord ovest del territorio comunale e non hanno alcun collegamento con esso."*

Dall'esame della documentazione non risultano peraltro nuove previsioni con altre destinazioni d'uso che possano interferire con il SIC.

Si segnala che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 54-7409 del 7 aprile 2014, ha approvato le “Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, in applicazione dell’art. 40 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Le Misure di conservazione sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito.

Si ribadisce pertanto la necessità di inserire nelle Norme di Attuazione del PRGC una disposizione che preveda l’obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d’Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell’art. 43 della L.R. 19/09 - fatti salvi i casi di esclusione stabiliti dalle Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7.4.2014 - i progetti degli interventi e le attività suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC.

Tenuto conto della localizzazione delle previsioni della Revisione di Piano, si ritiene che lo strumento urbanistico in oggetto possa ritenersi compatibile con i vincoli relativi all’area protetta regionale e con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali del Sito Rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 44 della legge regionale n. 19/2009, **a condizione che sia inserita nelle NTA la sopra citata disposizione relativa alla Valutazione d’Incidenza dei progetti e delle attività.**

4.4 Biodiversità

Le previsioni di Piano, per quanto riguarda la componente floristico-vegetazionale, andranno ad interessare in prevalenza superfici attualmente destinate all’agricoltura o intercluse nel contesto urbanizzato. Le maggiori criticità rispetto alle cenosi arboreo-arbustive interessano alcune aree residenziali adiacenti a formazioni arboree, in particolare **l’Area n. 16** che, seppure interclusa nel contesto urbanizzato, andrà ad interessare parzialmente formazioni arboreo-arbustive, e **l’Area n. 21**, adiacente alla fascia boscata lungo il Canale di Mottalciata.

Pertanto, se tali previsioni fossero confermate, è necessario individuare misure compensative volte all’implementazione della rete ecologica (v. par. Interventi di mitigazione e compensazione ambientale). Si valuta positivamente il riferimento nelle NTA alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) che contribuisce a garantire una corretta gestione del patrimonio forestale del comune di Mottalciata.

Le NTA (art. 26 – Tutela di particolari elementi ed ambiti – punto 9), e analogamente la cartografia di Piano, recepiscono la Rete ecologica in corrispondenza della quale sono vietate nuove edificazioni, fatte salve le porzioni incluse in specifici ambiti e gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti. Inoltre sono ammessi gli interventi connessi allo svolgimento delle attività agricole e forestali ed al mantenimento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche, compresa la sistemazione degli esistenti percorsi veicolari e l’eventuale formazione di percorsi pedonali e ciclabili, di piazzole attrezzate per la sosta. A tal proposito si evidenzia che eventuali interventi di realizzazione di piste ciclabili o percorsi pedonali dovranno essere attentamente valutati al fine di non determinare interruzioni della continuità ecologica.

Visto che parte del territorio comunale è stata soggetta ad incendi, si sottolinea che la legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000 prevede, all’art.10, i vincoli che vengono imposti sulle aree percorse dal fuoco in particolare:

- le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni;
- è vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

- sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo casi specifici;
- sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Al fine dell'applicazione dei citati vincoli, secondo quanto riportato nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2014, i Comuni devono provvedere a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto deve essere aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. Inoltre è necessario fare riferimento alla L.R. 9 giugno 1994, n. 16 – Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi. Pertanto, è necessario che integrare la cartografia di Piano riportando le aree percorse da incendio e, altresì, prevedere una specifica norma a recepimento dei vincoli previsti dal Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2014.

4.5 Rifiuti

Preso atto delle analisi svolte nel RA rispetto ai dati sulla raccolta rifiuti per il 2011, si evidenzia che nel 2012, in base a quanto riportato nella banca dati regionale sulla raccolta dei rifiuti, per il comune di Mottalciata la raccolta differenziata risulta stabile al 44,8%, al di sotto di quanto previsto dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 il quale stabilisce che, al 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto essere assicurata in ogni Ambito Territoriale Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, e dall'art. 13 della L.R. 24/02 che prevede che tale percentuale debba essere raggiunta presso ciascun Comune. Considerate le previsioni di Piano si ribadisce la necessità di adeguare il sistema integrato di raccolta differenziata al fine di renderlo idoneo sia a soddisfare le nuove esigenze delle utenze servite, sia ad ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di programmazione regionale (D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426) e provinciale.

4.6 Impianti produttivi RIR e Aree produttive

Seppure sul territorio comunale non risultino aziende a rischio ai sensi dei D.Lgs. 334/99 e 238/2005 e considerata la conferma delle aree a destinazione produttivo-artigianale, al fine di considerare in modo adeguato il rischio per la salute delle persone, è necessario che ***l'Amministrazione comunale valuti l'inserimento di una norma a tutela della compatibilità tra le nuove attività produttive e le vulnerabilità esistenti sul territorio.*** A tal proposito si ricorda che in data 26 luglio 2010 è stata approvata la DGR n. 17-377 "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale", alla quale si deve fare riferimento nella pianificazione urbanistica.

4.7 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale

Il cap. 10 del RA individua gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti determinati dall'attuazione delle previsioni di Piano.

Per quanto riguarda le **compensazioni ambientali**, valutando positivamente dal punto di vista ambientale le proposte inserite come misure compensative all'art. 42 delle NTA, è **necessario approfondire la conformità della suddetta norma rispetto alla vigente normativa urbanistica.**

Si sottolinea che in generale, a fronte di qualsiasi trasformazione urbanistica determinante perdita di suolo, risorsa non rinnovabile, le uniche compensazioni idonee possono consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione con superficie comparabile a quella trasformata. Pertanto nelle successive fasi è necessario individuare aree già urbanizzate in

disuso o in fase di dismissione sulle quali ipotizzare interventi di conversione ad aree verdi. Inoltre si evidenzia che le misure compensative dovranno essere finalizzate principalmente al miglioramento e all'implementazione della Rete ecologica.

In particolare, preso atto dell'individuazione della rete ecologica sul territorio comunale, in particolare le fasce contermini ai Torrenti Druma, Drumetta, Rio Mestra e Canale Rionetti per una profondità di m 30 dalle relative sponde, ***si evidenzia l'opportunità di valutare, quale misura compensativa a fronte degli impatti sulla componente suolo determinati dall'attuazione delle previsioni di Piano, l'individuazione di corridoi ecologici trasversali che possano mettere in comunicazione i corridoi ecologici attualmente individuati del Piano e con sviluppo prevalente Nord-Sud al fine di garantire una migliore connessione ecologica all'interno del territorio comunale.***

In merito alla previsione di piantumazioni di alberature in particolare rispetto alle aree verdi, parchi e giardini, è necessario specificare nelle NTA che le specie utilizzate dovranno essere esclusivamente di origine autoctona; si ritiene inoltre opportuno suggerire che, prima della realizzazione degli impianti, venga definita un'analisi agronomica per individuare specie arboree con dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto urbano in cui saranno inserite.

4.8 Territorio rurale, suolo, attività agricole, fauna selvatica.

Il territorio comunale di Mottalciata ha un'estensione totale di circa 18,39 ettari, si sviluppa approssimativamente tra quota 200 e 270 m ed impegna un settore collinare posto in massima parte in destra rispetto al corso del torrente Cervo.

Lo sviluppo dell'edificato del Comune di Mottalciata è avvenuto lungo una direttrice di collegamento, orientata nord-sud, che ne costituisce il principale asse di attraversamento, e lungo gli assi trasversali che se ne dipartono: gli insediamenti di espansione del nucleo urbano e l'edificato sparso si attestano lungo la viabilità principale (via Martiri della Libertà ed ex S.S. 232), mentre lungo quella secondaria si sviluppano tutte le altre frazioni (cantoni) storiche ed altri insediamenti sparsi più recenti.

Viste le sue caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche, il territorio comunale può essere articolato in due ambiti: il primo avente prevalentemente andamento NW-SE, posto tra quota 270 m e 230 m, caratterizzato dalla presenza di rilievi collinari, di altopiani baraggivi e di aree di fondovalle; il secondo è costituito da una vasta superficie terrazzata di modellamento fluvioglaciale, posta intorno a quota 200-210 m, al piede del versante collinare ed entro al fondovalle del torrente Cervo. Le aree baraggive ricadono all'interno della Riserva naturale orientata delle Baragge e del Sito di Interesse Regionale "Baraggia di Benna e Massazza". Il territorio comunale, inoltre, confina a nord ovest con il SIC IT1130003 "Baraggia di Candelo e Verrone" individuato nell'ambito della rete Natura 2000. Gli elementi idrografici principali presenti sono il torrente Cervo, il rio Druma, il rio Ottine e il rio della Mestra, che interessa direttamente l'abitato.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla componente "suolo", dall'esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:50.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010), emerge che il territorio del Comune di Mottalciata è caratterizzato dalla presenza di suoli che rientrano prevalentemente in terza classe di capacità d'uso dei suoli (suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie), con limitate porzioni di seconda (suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie) e di sesta classe. La prima classe di capacità d'uso non è presente.

Dall'esame delle informazioni contenute nel Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione, il territorio comunale di Mottalciata risulta essere servito da infrastrutture irrigue consorziali gestite dal Consorzio di Bonifica biellese della Baraggia e vercellese (Via F.lli

Bandiera 16 – 13100 Vercelli – tel. 0161-233811 – fax 0161-257425) e dall'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia (Via Duomo 2 – 13100 Vercelli – tel. 0161-283511 – fax 0161-283500). Sono inoltre presenti infrastrutture irrigue (pozzi o canali irrigui) gestite dalle singole aziende agricole.

Le principali previsioni individuate dalla Revisione del P.R.G.C. proposta consistono in:

Ambito 1: Settore collinare

-Aree residenziali di nuovo inserimento: B4-2 (1.475 mq), B4-23 (1.050 mq);

-Aree residenziali riconfermate: B4-1 (1.105 mq), B4-3 (1.630 mq), B4-10 (1.375 mq), B4-11 (1.090 mq);

-Aree per nuovi interventi relativi a specifica destinazione per attività economiche:

Comparto D3.1 (9.430 mq): complesso costituito da differenti tipologie produttive, per il quale il Piano vigente stabiliva la riconversione residenziale, mentre la Revisione proposta prevede una riconversione a terziario con possibilità di mantenere la destinazione artigianale;

- Comparto D4.1 (10.319 mq): impianto sportivo e ricreativo attuato alla fine degli anni '80. La Revisione ne conferma la destinazione, adeguandone la delimitazione allo stato di fatto;
- Comparto D4.2 (129.138 mq): complesso attuato negli anni '80 destinato agli sport equestri ed alla recettività. La Revisione conferma la destinazione attuale per la parte ex PEC Mompolino 1, adeguandone la delimitazione allo stato di fatto. La parte ex PEC Mompolino 2 viene riportata in azionamento agricolo con l'esclusione delle porzioni già edificate e la contigua area a parcheggio pubblico.
- Comparto D4.3 (3.352 mq): ambito esistente.

Le nuove previsioni residenziali, in parte riconfermate dal PRG vigente, ricomprese nell'Ambito 1 interessano complessivamente una superficie di 7.725 mq, di cui solo 2.525 mq sono di nuovo insediamento.

Le previsioni di insediamento con specifica destinazione per attività economiche riconfermate con alcune modifiche e ricomprese nell'Ambito 1 interessano complessivamente una superficie di 152.240 mq.

Gli insediamenti per attività produttive esistenti di cui al Piano vigente vengono riconfermati con alcuni minimi adeguamenti della loro delimitazione (P.R.G. vigente: 33.518 mq – Revisione: 32.885 mq).

E' stato inoltre stralciato il grosso comparto (442.450 mq) previsto dal Piano vigente con destinazione tempo libero, posto a nord est del territorio comunale a confine con il Comune di Cossato, nonché il ridimensionamento di circa 15.000 mq delle aree a servizio dell'ex Centro Scoliosi in Località San Rocco.

Ambito 2: Settore terrazzato

- Aree residenziali di nuovo inserimento: B4-8 (1.885 mq), B4-14 (2.280 mq), B4-15 (1.450 mq), B4-20 (2.200 mq), B4-21 (1.575 mq), B4-24 (1.480 mq);

- Aree residenziali parzialmente riconfermate: B4-13 (825 mq), B4-16 (13.875 mq);

- Aree residenziali riconfermate: B4-4 (1.075 mq), B4-5 (1.110 mq), B4-6 (784 mq), B4-7 (995 mq), B4-9 (1.620 mq), B4-12 (2.250 mq), B4-17 (1.445 mq), B4-18 (1.070 mq), B4-19 (1.620 mq), B4-22 (2.290 mq), B4-24 (1.200 mq);

- Aree per nuovi interventi relativi a specifica destinazione per attività economiche:

Comparto D2 (24.795 mq): comparto riconfermato quale ambito per nuovi insediamenti produttivi; è interstiziale al grande comparto produttivo comunale attuato, del quale rappresenta l'unico ambito ancora libero;

Comparto D3.2 (18.230 mq): comparto esistente inizialmente produttivo, che nel tempo ha riformulato la propria vocazione anche verso usi commerciali;

Comparto D3.3 (17.759 mq): comparto inizialmente produttivo, per il quale è proposta la possibilità di riformulare la destinazione produttiva originaria verso usi misti che contemplino anche quelli commerciali e terziari di servizio.

Comparto D5 (42.680 mq): comparto posto all'ingresso del Capoluogo, originariamente destinato a nuovi insediamenti produttivi come la più ampia superficie a nord, è stato oggetto di una proposta di riformulazione verso usi terziari quale centro ricettivo e ludico ricreativo a vocazione sportiva.

Le nuove previsioni residenziali, in parte riconfermate, ricomprese nell'Ambito 2 interessano complessivamente un'area di 41.029 mq, di cui 10.870 mq sono di nuovo insediamento.

Le nuove previsioni di insediamento con specifica destinazione per attività economiche riconfermate con alcune modifiche e ricomprese nell'Ambito 2 interessano complessivamente un'area di 112.367 mq.

Gli altri insediamenti per attività produttive esistenti di cui al Piano vigente vengono riconfermati con alcuni minimi adeguamenti della loro delimitazione per una superficie totale pari a 246.142 mq più 111.853 mq, di cui al comparto D1.1, destinato esclusivamente alla posa di pannelli fotovoltaici come previsto dall'autorizzazione ex d.lgs 387/2003 rilasciata dalla Provincia di Biella.

Complessivamente il confronto tra Piano vigente e Revisione evidenzia i seguenti dati:

- Aree terziarie e produttive di cui al P.R.G. vigente: 460.053 mq;
- Aree terziarie e produttive di cui alla Revisione: 358.509 mq.

Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo, la Revisione propone un importante ridimensionamento delle aree per nuovi insediamenti produttivi e terziari vigenti nell'attuale Piano a favore del potenziamento delle attività esistenti e della riconversione di quelle sottoutilizzate o dismesse. Le aree residenziali di nuovo insediamento sono state localizzate in zone intercluse nel territorio già urbanizzato o ad esso contigue.

Sulla base di quanto sopra riportato emerge chiaramente che, rispetto al Piano vigente, le previsioni della Revisione proposta determinano un'importante riduzione del consumo di suolo agricolo.

Il consumo di suolo libero, soprattutto se interessa suoli ad elevata capacità d'uso, è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

In Piemonte nel 1991 il suolo disponibile all'uso agricolo rientrante nelle prime tre classi di capacità d'uso era pari a circa 770.000 ettari, ma di questi solo il 13% risulta non avere alcuna limitazione all'utilizzo agricolo, anche in quanto avente giacitura pianeggiante. Nel periodo compreso tra il 1991 e il 2005 sono stati consumati oltre 14.000 ettari di suolo fertile. Il suolo fertile pianeggiante è una risorsa limitata e preziosa che deve essere oggetto di un'attenta pianificazione.

L'ingente consumo di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porre un freno al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo. Tale consapevolezza, che attraversa fortemente anche il territorio piemontese ai diversi livelli, deve però tradursi in atti concreti volti alla conservazione di questa risorsa ambientale fondamentale e alla valorizzazione del suo utilizzo primario, soprattutto nei contesti in cui i terreni sono particolarmente fertili e in cui si localizzano produzioni agricole ed agroalimentari di pregio.

Il nuovo PTR (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26), in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso dei suoli. Il comma 2 dell'art. 26 precisa che, qualora i territori in prima classe siano assenti o inferiori al 10% del territorio comunale, come nel caso del

Comune di Mottalciata, la tutela si applica anche ai territori ricadenti in terza classe di capacità d'uso dei suoli.

Per quanto riguarda il consumo di suolo in relazione alla sua capacità d'uso ed alla presenza di aree agricole servite da infrastrutture irrigue gestite da consorzi irrigui di I e di II grado, al fine di valutare l'incidenza delle previsioni urbanistiche indicate nella Revisione proposta, la Direzione Agricoltura ha confrontato le previsioni di piano con le informazioni relative alla capacità d'uso dei suoli (versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000, consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm) ed alle infrastrutture ed aree irrigue (consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/).

A seguito di tali analisi, si rileva che le previsioni residenziali di nuovo inserimento B4-8, B4-14 e B4-15, nonché quelle residenziali già inserite nel Piano vigente, ma non ancora attuate e ora riconfermate B4-4, B4-5, B4-6, B4-7, B4-12 e B4-13 ricadono su suoli di seconda classe di capacità d'uso.

Le restanti previsioni ricadono in terza classe di capacità d'uso, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 26 del nuovo PTR.

La previsione residenziale riconfermata B4-22 rientra in un'area irrigua servita da infrastrutture gestite dal Consorzio di Bonifica biellese della Baraggia e vercellese.

Osservazioni sul Rapporto Ambientale

Relativamente alla coerenza con il nuovo PTR, si evidenzia che sarebbe stato opportuno un confronto con gli articoli 24 e 26, che individuano come obiettivi prioritari del PTR la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura, nonché la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo e con l'articolo 31 sul contenimento del consumo di suolo.

L'art. 26 definisce che, nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, le politiche e le azioni devono essere volte a garantire la permanenza ed il potenziamento delle attività agricole, a valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio rurale, a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, a valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, a favorire il turismo rurale e la diversificazione dell'economia rurale.

Le "Direttive" di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano che in tali territori "*le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse*" e che "*la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso*".

L'art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per la quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo consumo e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo. Tale articolo, tra gli indirizzi del Piano, ribadisce la necessità di una riduzione e di un miglioramento dell'occupazione di suolo attraverso politiche che favoriscano lo sviluppo interno degli insediamenti, recuperando le aree dismesse e riducendo all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione. Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, "*le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente*".

Dall'esame del documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" pubblicato sul sito www.regione.piemonte.it della Regione Piemonte all'indirizzo

<http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/consumoSuolo.pdf>, che riporta i dati, suddivisi per Province, delle superfici relative al consumo di suolo complessivo per ogni Comune, le previsioni urbanistiche di nuovo inserimento previste dalla Revisione del P.R.G.C. proposta non sembrano superare la soglia del 3% fissata per l'arco temporale di 5 anni.

Il cambiamento di destinazione d'uso da agricolo a produttivo, terziario, commerciale e residenziale comporta l'impermeabilizzazione di ampie porzioni di territorio: è pertanto necessario prevedere misure di mitigazione e compensazione per limitare tale criticità.

Pur valutando positivamente le compensazioni proposte nel Rapporto Ambientale, si rileva che non vengono fornite indicazioni precise circa le eventuali azioni da perseguire per compensare le inevitabili perdite sia di suoli, sia di produzione agricola derivanti dall'attuazione delle previsioni di piano. A tale proposito si evidenzia nel R.A. la mancanza di dati in ordine alla quantificazione delle perdite di produzione agricola e del mancato profitto aziendale (anche a livello di previsione).

Rispetto al "consumo di suolo", le uniche compensazioni idonee possono consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali invece si prevede la trasformazione. Poiché tale soluzione non sempre può essere applicata, risulta opportuno limitare allo stretto necessario ogni nuova occupazione di suolo che dovrà avvenire sempre dopo un'attenta valutazione dell'inesistenza di alternative che prevedano il riuso di preesistenti aree edificate dismesse o sottoutilizzate.

Relativamente agli impatti sulle componenti produttive del comparto agricolo e sui caratteri paesaggistici del territorio rurale, sono possibili interventi di mitigazione, che dovranno essere proporzionati agli effetti generati dagli interventi previsti dalla Revisione del P.R.G.C., coerenti con la tipologia di impatto e con il contesto territoriale ed ambientale interferito.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte relativamente al consumo di suolo agricolo, vista la presenza di superfici la cui trasformazione da agricolo ad altri usi era già stata indicata nel Piano vigente, ma che non sono ancora state attuate e sono confermate dalla Revisione del P.R.G.C. proposta, considerato che, rispetto al Piano vigente, le previsioni della Revisione determinano un'importante riduzione del consumo di suolo agricolo e che la quantificazione delle superfici interessate dalle nuove espansioni edilizie risulterebbe essere inferiore a quanto fissato dalle direttive dell'art. 31 del PTR, per quanto riguarda la componente agricola, gli interventi previsti dalla Revisione possono essere considerati ambientalmente sostenibili.

Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso, in un'ottica di razionalizzazione delle scelte urbanistiche, si segnalano come unica criticità le aree residenziali di nuovo inserimento B4-8, B4-14 e B4-15, in quanto ricadono su suoli di seconda classe di capacità d'uso, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 26 del nuovo PTR.

L'area B4-15 risulta inoltre situata in posizione marginale e periferica rispetto all'abitato.

Analoga criticità è segnalata anche per le previsioni residenziali già inserite nel Piano vigente, ma non ancora attuate e ora riconfermate B4-4, B4-5, B4-6, B4-7, B4-12 e B4-13, che ricadono su suoli di seconda classe di capacità d'uso.

Per quanto riguarda gli **interventi di mitigazione e di compensazione**, si richiede quanto segue:

- Per tutte le aree di nuova edificazione (sia per le aree di nuovo inserimento che per le aree che hanno già cambiato destinazione d'uso, ma sulle quali non si sono ancora concretizzati interventi edificatori) dovranno essere previsti e realizzati concreti ed efficaci interventi di integrazione con opere a verde che prevedano la messa a dimora di alberi ed arbusti riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell'area d'intervento.

- Per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, sia private che pubbliche, si richiede di integrare le Norme Tecniche di Attuazione che dovranno contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile.
- In merito alle problematiche legate alla componente acque, poiché alcune previsioni urbanistiche individuate dalla Revisione proposta andranno ad inserirsi in un contesto agricolo, dovranno essere mantenute e garantite la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. Tutti gli eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con il Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese e con l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia.
- Considerato il contesto ambientale e territoriale esistente, le aree agricole circostanti risultano essere particolarmente esposte ad eventuali rischi di inquinamento. Oltre agli aspetti qualitativi delle acque smaltite occorrerà anche tenere in debita considerazione l'aspetto quantitativo dello smaltimento delle acque meteoriche che deriveranno dai deflussi dalle aree impermeabilizzate. La gestione dello smaltimento delle acque, sia dal punto di qualitativo che quantitativo, dovrà essere chiaramente normata nelle Norme Tecniche di Attuazione della Rwevisione di P.R.G.C.
- Si richiede di integrare le NTA individuando misure di compensazione ambientale volte al miglioramento ed all'implementazione della rete ecologica provinciale e comunale e dei collegamenti trasversali tra i corridoi ecologici principali individuati nei corsi d'acqua, da attuare nei casi in cui si verifichino la riduzione di aree a copertura arboreo-arbustiva, l'interruzione della continuità ecologica a seguito della realizzazione di nuovi tratti stradali o il consumo di suolo libero determinato dall'attuazione delle previsioni di Piano.
- In generale, dovranno essere individuate misure di mitigazione per ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna a seguito della realizzazione di edifici con facciate a vetrate trasparenti, in particolare rispetto alle previsioni relative alle aree produttive e terziarie. Tale modalità costruttiva, infatti, risulta essere un'importante causa di mortalità sull'avifauna, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Le Norme tecniche di attuazione del Piano dovranno quindi contenere specifiche norme per la progettazione degli edifici che prescrivano l'utilizzo di materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. A tale proposito si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf.

Per quanto riguarda il **Piano di monitoraggio**, si richiede di integrare gli indicatori relativi alle problematiche legate al consumo di suolo facendo riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" pubblicato all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/consumoSuolo.pdf>. Tali indicatori dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi, con cadenza annuale, alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriale ed Edilizia. Per la quantificazione del consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d'uso dei suoli si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm).

4.9 Territorio e Paesaggio

Il territorio comunale, localizzato nell'Ambito di Integrazione Territoriale n. 6 "Biella" del PTR

e nell'Ambito di paesaggio n. 25 "Baraggia tra Biella e Cossato" del PPR, è interessato dall'area protetta a gestione regionale "Riserva naturale delle Baragge"; a nord-ovest confina inoltre con il SIC IT 1130003 "Baraggia di Candelo e Verrone", individuato nell'ambito della Rete Natura 2000.

Nel Comune vi sono, inoltre, aree boscate, un'area archeologica, nuclei urbani di antica formazione, immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, beni culturali ai sensi dell'art. 49 della Lr 56/77.

Piano territoriale regionale.

Si evidenzia che la **Lr 56/1977**, come modificata dalla Lr 3/2013 e dalla Lr 17/2013, precisa all'**art. 8, comma 4**, che le **direttive** contenute nei piani territoriali e paesaggistici e nei progetti territoriali operativi "*esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della città metropolitana e comunale*", rafforzando, con una norma di legge, la valenza della "direttiva" definita all' art. 3 delle NdA del Ptr.

L'intera normativa del Piano territoriale regionale deve essere quindi rispettata nella sua totalità, con una particolare attenzione agli articoli delle NdA che demandano compiti specifici alla pianificazione locale.

Si sottolinea, inoltre, come tutte le previsioni del Ptr vadano nella direzione di limitare il consumo di suolo, tema che costituisce uno dei nodi fondamentali in materia di politiche territoriali, come indicato all'articolo 31 delle NdA "Contenimento del consumo di suolo".

In attuazione della direttiva di cui al comma 7 dell'art. 31, la Regione ha avviato nel 2009 un progetto finalizzato a definire un metodo per la valutazione e il monitoraggio del consumo di suolo, applicato all'intero territorio piemontese; i risultati di tali analisi sono riportati nel volume "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" (riferimento web: <http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/consumoSuolo.pdf>).

Piano paesaggistico regionale

Nel merito del Ppr, si evidenzia che esso contiene, oltre che direttive e indirizzi, norme prescrittive che, secondo quanto definito dall'art. 3 delle NdA del piano stesso, nonché dall'art. 8bis della Lr 56/1977, costituiscono disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e pertanto a far data dalla sua adozione non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, in esso contenute.

La restante disciplina del Ppr (definita dalle direttive e indirizzi presenti all'interno delle NdA, nonché dagli altri elaborati del Piano), ancorché per il momento non vigente, costituisce importante riferimento per l'individuazione delle emergenze paesaggistiche ed ambientali presenti sul territorio e delle azioni di tutela da porre in atto.

A tal fine, merita particolare attenzione la Tavola P4 Componenti paesaggistiche, che costituisce l'elaborato di riferimento per l'attuazione del Piano nella fase di adeguamento della pianificazione provinciale, locale e settoriale. La Tavola P4 rappresenta l'insieme delle principali componenti del paesaggio suddivise negli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico-insediativi. Ogni componente rappresentata è connessa all'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio", nel quale viene descritta puntualmente, e a ciascuna di esse è associata una specifica disciplina, dettagliata nelle Norme di attuazione, finalizzata ad assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio regionale.

Gli aspetti delle previsioni del Piano proposto, che paiono maggiormente critici, sono quelli in relazione al *consumo di suolo*, alla creazione di *nuovi fronti di urbanizzazione*, ai *processi di frammentazione ambientale*, di *dispersione dell'urbanizzato*, di *sfrangiamento verso aree*

libere, per i quali si ritengono necessarie verifiche di coerenza e approfondimenti analitici al fine di valutare con maggiore dettaglio gli effetti e ricadute ambientali che possono determinare nei contesti ambientali interessati, al fine di valutare l'opportunità del mantenimento delle previsioni e/o proporre aspetti mitigati e compensativi per l'integrazione nel paesaggio e nell'ambiente.

Un ulteriore aspetto di criticità consiste nell'individuazione di nuove previsioni, a fronte di previsioni vigenti e non ancora attuate, come evidenziato al precedente paragrafo 4. In particolare le aree riconfermate rispetto allo strumento urbanistico vigente n. 3 e 13 determinano lo sfrangiamento verso aree libere e l'area n. 16, seppure ridotta con la presente Revisione, presenta un'estensione troppo elevata rispetto alle effettive potenzialità di sviluppo residenziale; l'area D.5, destinata a nuovi insediamenti per il tempo libero, andrà a determinare la formazione di un continuum edificato lungo la viabilità esistente.

Viste le criticità sopra illustrate, si chiede di approfondire le analisi a supporto delle aree proposte, rivalutandole in relazione alla portata delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche.

4.10 – Aspetti inerenti la tutela delle aree di interesse archeologico

Definizione dei contenuti da includere nella Revisione di PRGC

Per la tutela del patrimonio archeologico e per una efficace azione di programmazione delle attività edili all'interno dello strumento urbanistico del comune di Mottalciata, affinché si evitino danneggiamenti al patrimonio culturale e fermi o ritardi nella realizzazione delle opere a seguito di ritrovamenti archeologici, si richiede l'acquisizione, nell'ambito degli elaborati per il PRGC, della Carta dei Siti Archeologici Noti e delle Aree a Interesse Archeologico ricadenti nel territorio comunale, anche se non sottoposti a vincolo ex D.Lgs. 42/2004, individuati mediante specifica perimetrazione secondo le indicazioni in seguito riportate.

Perimetrazione dei siti di interesse archeologico

Per le aree interessate da presenze archeologiche e paleontologiche accertate e precisamente localizzabili e per centri storici di antica origine, è necessario che gli scavi che interessano porzioni di sottosuolo non ancora manomesse siano sottoposti a verifica archeologica per documentare l'evoluzione e le trasformazioni nel tempo del territorio, e per evitare danneggiamenti ai beni culturali ed eventuali ed imprevisti fermi o ritardi nelle opere da realizzare, si richiede la perimetrazione all'interno della cartografia della Revisione di PRGC secondo l'elenco seguente.

Centro storico.

Delimitazione nella Revisione del PRGC.

Altre aree di interesse archeologico

Per le seguenti aree, dove le fonti bibliografiche e di archivio e ritrovamenti anche recenti hanno segnalato l'interesse archeologico, si allega cartografia con evidenziata in grigio la loro estensione, da riportare nello strumento urbanistico.

1. Castello degli Alciati, via degli Alciati.

Sull'edificio vige il vincolo architettonico dal 02/7/1908. Si delimita un'area comprendente il castello e le sue immediate adiacenze, corrispondente a quanto segnato dal PRGC come *Ambito di interesse storico artistico documentario*. Per alcuni autori (G. Sommo) ad est del castello, all'interno dell'area così delimitata, si sarebbe trovato lo scomparso castello di Belluardo, da altri (mons. D. Lebole) localizzato nell'altura di S. Rocco presso canton Colombo.

2. Loc. Santa Maria.

Nell'area del terrazzo morfologico su cui si erge la chiesa di S. Maria, oggi di forme barocche, nota fin dal XII secolo, agli inizi del XX secolo si rinvennero strutture architettoniche di età romana, non localizzabili con precisione, oltre a frammenti di un'arula romana e, nei campi, urne cinerarie. Questi elementi rendono l'area a rischio archeologico alto, con insediamento e necropoli di età romana, sulla quale si erge successivamente il complesso ecclesiastico. Si delimita l'area con la strada provinciale a nordest, la strada per loc. La Cascina a nordovest, la scarpata sugli altri lati.

3. Canton Colombo, chiesa di S. Rocco.

Elementi storici, analizzati da mons. D. Lebole, fanno propendere che sull'altura dove si erge l'oratorio di S. Rocco si trovasse il castello di Monte Belluardo con ricetto e la chiesa di S. Giovanni, circondata da un abitato, attestati dal X secolo al XIV secolo. Si delimita l'area con l'altura e le sue pendici. Altre ipotesi (formulate da G. Sommo) localizzano il castello di Monte Belluardo poco a est del castello di Mottalciata.

4. Chiesa di S. Vincenzo.

La chiesa, oggi di forme barocche, è costruita su una struttura più antica nota dall'XI secolo, con tre navate, catino absidale e battistero in muratura. Si delimita l'area circostante, con possibile presenza di strutture annesse all'edificio e cimitero.


5. Area tra Canton Iuli e La Moina

In quest'area agricola a est del centro abitato nel corso dei lavori agricoli vengono alla luce numerosi reperti ceramici di età romana che indicano la presenza di un abitato rustico.

Norme di tutela delle aree a rischio archeologico

1. Nelle parti di territorio perimetrato come centro storico ed aree a rischio archeologico si richiede, per gli interventi che vadano ad intaccare il sottosuolo, la presentazione degli elaborati di progetto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie prima del rilascio del permesso di costruire. La Soprintendenza esprimerà il proprio parere di competenza, al quale ci si dovrà attenere per la realizzazione dell'opera.
2. Qualunque rinvenimento di natura archeologica che avvenga nel territorio comunale, anche esternamente ai perimetri dell'art.1, è soggetto alle forme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004.
3. Nelle aree interessate da progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, pur in assenza di specifiche perimetrazioni espresse in questa sede, si procede alla verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto prescritto dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n- 163 del 12/04/2006.

Si delineano in grigio le aree di interesse archeologico per la Revisione del PRGC di Mottalciata (BI). Si considera area di interesse archeologico, da integrare alla presente, il Centro Storico quale delimitato dal PRGC



5. Aspetti relativi all'attuazione del Piano

5.1 Piano di monitoraggio

L'attuale impostazione del Piano di Monitoraggio prevede una serie di indicatori finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il Piano si colloca (indicatori di contesto) e indicatori atti a valutare il livello di attuazione del Piano (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia) (indicatori di attuazione). Ad implementazione di quanto predisposto, è opportuno definire un indicatore finalizzato a valutare la perdita di biodiversità a seguito dell'attuazione delle previsioni di Piano (es. superficie boscata eliminata, riduzione delle aree naturali e seminaturali, ecc..).

Per la quantificazione del consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d'uso dei suoli si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:250.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina

www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_250/carta_suoli.htm.

Per l'individuazione degli indicatori relativi alle problematiche legate al consumo di suolo, si richiede di fare riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" (2012); tali indicatori dovranno essere applicati all'intero territorio comunale.

In particolare, per quanto attiene alla misurazione del **consumo di suolo** e dei concomitanti processi di **frammentazione ambientale** e di **dispersione dell'urbanizzato** si chiede di fare riferimento agli indicatori illustrati nelle tabelle di seguito riportate, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", disponibile all'indirizzo web:

<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)⁴	
CSP = (Sp/Str)x100	<i>Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha)</i> Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe.

	capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva. Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III).

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
$Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁵ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁶ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
$IFI = Li/Str$	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
$CSR = (Scr/Str)*100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁶ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

	reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

Per quanto riguarda invece **le ricadute delle nuove previsioni sulla componente scenico-percettiva** per monitorare tali trasformazione dovranno essere individuati su apposita cartografia alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervistabilità,), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica.

A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati su apposita cartografia e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Gi indicatori proposti e quelli indicati dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente, entro il mese di gennaio, alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriale ed Edilizia, per via telematica all'indirizzo mail: valutazione.pianipro@regione.piemonte.it.

Si evidenzia, inoltre, che il piano di Monitoraggio dovrà essere scorporabile dal Rapporto Ambientale e pubblicabile autonomamente. Le misure adottate in merito al monitoraggio dovranno, infatti, essere diffuse, anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune, insieme al piano approvato, al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi.

5.2 Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi

(Relazione che descrive come il processo di VAS ha influito sulla formazione del piano)

Il Piano, una volta approvato dall'Autorità competente, ai sensi dell'art. 9 della Dir. 2001/42/CE e art. 17 del D.lgs. 152/2006, dovrà essere pubblicato insieme alla Dichiarazione di Sintesi.

Il documento denominato "Relazione sull'influenza del processo di valutazione sulla formazione del piano" dovrà essere aggiornato e integrato alla luce delle modifiche apportate a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere.

Si suggerisce infine di verificare, che la versione definitiva espliciti sinteticamente:

- le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano;
- come si è tenuto conto delle analisi di compatibilità ambientale contenute nel RA, degli esiti delle consultazioni e del parere motivato;
- le ragioni delle scelte di Piano alla luce delle possibili alternative individuate.

6. Conclusioni

Visti i contenuti del piano, le analisi e le valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Mottalciata, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i possibili effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni al piano alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti paragrafi 3, 4 e 5.

Al fine della proposito della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, c. 2, del D.lgs. n.152/2006 che dispone che **"l'autorità procedente, in**



collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione".

Tale fase di revisione, che come sopra specificato dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, sarà espletata mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.

Il Responsabile dell'Organo Tecnico
regionale per la VAS
arch. Margherita Bianco

visto: il Direttore
ing. Livio Dezzani

*Il referente:
arch. Elio Minuto*